



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

(Provincia di Perugia)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, art. 4)

SOMMARIO

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Istituzione, presupposto e finalità dell'Imposta
- Art. 3 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari
- Art. 4 Misura dell'Imposta
- Art. 5 Esclusione dai soggetti passivi previste per legge
- Art. 6 Versamento dell'Imposta al Comune
- Art. 7 Obbligo dei gestori delle strutture ricettive, di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare
- Art. 8 Controllo e accertamento dell'Imposta
- Art. 9 Sanzioni
- Art. 10 Riscossione coattiva
- Art. 11 Rimborsi
- Art. 12 Contenzioso
- Art. 13 Rendicontazione annuale
- Art. 14 Osservatorio permanente
- Art. 15 Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il Comune di Gualdo Cattaneo - in attuazione dell'art. 9 della L.R. 8/2017 – è stato incluso tra le località turistiche e città d'arte con D. D. regionale n. 5891 del 24/07/2012; è quindi titolato all'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. lgs. 23/2011.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. lgs. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno riferita alle strutture ricettive, così come individuate negli articoli 15, 16, 17 e 29 dalla legge regionale 8/2017, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4, co. 5 ter, del D. l. 50/2017, situate nel territorio comunale.
3. In attuazione del disposto dell'art. 42, co. 2, lett. f), del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 4, co. 1, del D. lgs. 23/2001, il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'ordinamento dell'imposta di soggiorno, mentre la gradualità sarà stabilita dalla Giunta Comunale con idonei atti deliberativi, nel rispetto dei limiti di cui al successivo art. 4, co. 1, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative presenti nel territorio.

Articolo 2 – Istituzione, presupposto e finalità dell'imposta

1. Il regolamento detta la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno – di seguito per brevità "imposta" - e con esso sono stabiliti: il presupposto; i soggetti passivi dell'imposta; le esclusioni; gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, dei gestori delle piattaforme telematiche e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare; le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento; le finalità per l'uso delle entrate da rendicontare annualmente al Consiglio comunale.
2. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in una qualsiasi delle strutture ricettive come individuate nell'art. 1, co. 2, e negli immobili destinati a locazione breve , di cui all'art. 4, del D.L 50/2017, ubicate nel territorio comunale.
3. Il gettito dell'imposta, da introitare in apposito capitolo della parte corrente del bilancio di previsione, è destinato, prioritariamente, a finanziare ai sensi dell'art. 4, co. 1, del D. lgs. 23/2011 interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, valorizzazione e promozione del territorio e della sua offerta ricettiva, per manifestazioni ed eventi culturali, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 e che non risulta iscritto all'anagrafe comunale. Detto soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura, il quale è tenuto a rilasciarne quietanza.
2. I soggetti passivi di cui al comma 1, sono tenuti a corrispondere l'imposta al soggetto responsabile degli obblighi tributari – riscossione e versamento al Comune - o ai soggetti

che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.

3. Oltre al gestore della struttura ricettiva possono essere altresì responsabili degli obblighi tributari i soggetti cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive (piattaforme informatiche di prenotazione dei soggiorni), previ specifici accordi tra le parti.
4. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo, o per suo conto, entro il termine del soggiorno o, in caso di soggiorni prolungati, entro la fine del mese successivo a quello in cui sono terminati i pernottamenti. È fatto obbligo di rilasciare quietanza delle somme riscosse.
5. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al presente regolamento e ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. 23/2011, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita per persona e per pernottamento, da un minimo di € 0,50/notte ad un massimo di Euro 5,00/notte ed è graduata ai sensi dell'art. 4, co. 1, del D. lgs. 23/2011. Per tenere conto delle caratteristiche e dei servizi offerti e allo stesso tempo semplificare le attività di quantificazione, rendicontazione e controllo, la gradualità sarà stabilita in base alle tipologie delle strutture tenendo conto del criterio che gli esercizi alberghieri (art. 16, l. r. 8/2017) scontano un'imposta superiore rispetto alle altre tipologie.
2. La Giunta Comunale con gli adempimenti di cui all'art. 1, co. 3, può introdurre ulteriori criteri differenziali, fermo restando quanto stabilito nel comma precedente.
3. Le tariffe sono soggette a revisione o aggiornamento biennale, anche in base agli indici ISTAT FOI.
4. Ai sensi dell'art. 1, co. 166, legge 296/2006, il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 (quarantanove) centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. L'ufficio comunale preposto provvede a comunicare alle strutture di cui all'art. 1, tempestivamente e, comunque, prima dell'entrata in vigore, la misura dell'imposta, le sue eventuali variazioni e decorrenze sia attraverso il sito comunale che con altri mezzi che riterrà idonei allo scopo. La misura dell'imposta deve essere, comunque, resa nota all'utenza con la pubblicazione nel sito Internet comunale.

Articolo 5 – Esclusioni dai soggetti passivi previste per legge

1. I soggetti di cui all'art. 3, co. 1, non comprendono:
 - a) i residenti nel Comune di Gualdo Cattaneo;
 - b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - c) le persone con disabilità regolarmente riconosciuta dalle commissioni mediche provinciali ai sensi dell'art. 4, legge 104/1992 11 e dell'art. 381 del DPR 495/1992 e l'eventuale accompagnatore;
 - d) pazienti in regime di day hospital presso strutture sanitarie ricadenti nel comprensorio della USL Umbria 2 nonché coloro che li assistono, fino ad un massimo di due accompagnatori, ovvero accompagnatori di degenti ricoverati presso le medesime strutture. L'esclusione è subordinata alla presentazione, al gestore, di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore o gli accompagnatori dovranno altresì dichiarare, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che "il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente";
 - e) nuclei familiari o singoli destinatari di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o per finalità di soccorso umanitario;
 - f) gli autisti di pullman e/o gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo;
 - g) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa, esclusivamente e limitatamente a presenze saltuarie e occasionali.

Articolo 6 - Versamento dell'imposta al Comune

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono, al termine del soggiorno, l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari – di seguito per brevità "gestore" - effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Gualdo Cattaneo entro 16 (sedici) giorni dalla fine di ciascun trimestre solare e, quindi, entro il giorno 16 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, mediante:
 - a) modello F24;
 - b) bonifico bancario;
 - c) piattaforma digitale "pagoPA";
 - d) pagamento diretto effettuato presso gli sportelli dell'Istituto bancario che agisce come Tesoreria comunale;

- e) ogni altra modalità di pagamento offerta dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali.
3. Il gestore di più strutture è tenuto ad effettuare i versamenti in maniera disgiunta per ciascuna di esse. Il mancato rispetto di questa disposizione comporta l'applicazione della corrispondente sanzione.

Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive, di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare

1. I gestori delle strutture ricettive - di seguito semplicemente "gestori" - elencate all'art. 2, co. 2, ubicate nel territorio comunale, sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta nonché di tutti quelli previsti nelle norme successive.
2. I gestori sono tenuti ad informare, anche in appositi spazi, i propri clienti ed intermediari dell'applicazione, dell'entità, delle esclusioni e delle sanzioni dell'imposta di soggiorno.
3. Nel caso in cui il cliente, quale soggetto passivo dell'imposta, rifiuti di effettuare il pagamento, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare l'apposito modello (MOD IS03) di rifiuto allo stesso e a trasmetterlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale, anche ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria per inosservanza alle norme regolamentari comunali.
4. I gestori dichiarano – ai sensi del DPR 445/2000 - trimestralmente, al preposto ufficio comunale, entro il 16° giorno dalla fine di ciascun trimestre, il numero di coloro che hanno pernottato nel trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esentati in base al precedente art 5 (Esclusioni dai soggetti passivi previsti per legge). Tale dichiarazione è trasmessa al medesimo anche a mezzo PEC; per tale finalità il Comune potrà predisporre apposita modulistica che il dichiarante è tenuto ad utilizzare, pena l'applicazione della corrispondente sanzione pecuniaria.
5. I soggetti responsabili degli obblighi tributari hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni ed i documenti rilasciati dal cliente ai sensi dell'art. 5 (Esclusioni dai soggetti passivi previsti per legge), al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del preposto ufficio comunale.
6. I dati delle dichiarazioni trimestrali sono finalizzati anche alla compilazione del conto giudiziale della gestione che il gestore, quale agente contabile, ha l'obbligo di rendere all'Amministrazione Comunale, entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, ai sensi dell'art. 233 del D. lgs. 267/2000.
7. La dichiarazione trimestrale di cui all'art. 7, co. 4, e il conto giudiziale di gestione, debitamente compilato nelle sezioni relative a tutti i trimestri di apertura della struttura e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante, sono trasmessi al Comune, preferibilmente mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione

amministrativa. Per tale finalità il Comune potrà predisporre apposita modulistica che il dichiarante è tenuto ad utilizzare, pena l'applicazione della corrispondente sanzione pecuniaria per inosservanza alle disposizioni regolamentari.

8. Il conto giudiziale della gestione deve essere presentato anche qualora l'imposta di soggiorno per l'anno di riferimento sia pari a zero.
9. I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono responsabili del pagamento dell'imposta; pertanto, sono soggetti agli obblighi e agli adempimenti previsti dal presente regolamento nonché all'applicazione delle relative sanzioni.
10. Le modalità operative per l'attuazione del comma precedente e per consentire le attività di controllo, potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.
11. Il gestore è responsabile, come previsto dal D.L. 34/2020, della presentazione della dichiarazione annuale, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 8 - Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, sono tenuti ad esibire e a rilasciare copie di atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
4. I controlli verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture o unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, inerente alle comunicazioni trimestrali e relativi versamenti.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - a) invitare i responsabili del pagamento dell'imposta a esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
 - b) inviare, ai medesimi soggetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) richiedere informazioni agli uffici pubblici preposti, nonché avvalersi di quanto disciplinato dal Decreto M.E.F. 11/11/2020.

6. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, co. 161 e seguenti, della legge 296/2006, e dell'art. 1, co. 792 e seguenti della legge n. 160/2019.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Al soggetto passivo, di cui all'art. 3, co. I, nonché ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta, di cui al precedente art. 7, si applicano le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti legislativi 471/1997, 472/1997 e 473/1997.
2. Nel caso di omessa o infedele dichiarazione trimestrale di cui all'art. 7, co. 4, nonché in caso d'inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio della Polizia locale, dello Sportello Unico delle attività produttive e/o della Guardia di Finanza, e di ogni altra fonte atta a dimostrare i dati relativi alle presenze turistiche.
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art. 16 del D. lgs. 472/1997.
4. Come previsto dall'art.180 del D.L.34/2020, per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471."
5. Ai sensi dell'art. 3, co. 10 d. l. 16/2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 (dodici) con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
6. Restano ferme le responsabilità amministrative, contabili e penali dei gestori delle strutture ricettive, dei gestori delle piattaforme telematiche e degli esercenti attività di intermediazione immobiliare, che non adempiono agli obblighi di presentazione del conto giudiziale di gestione e di riversamento dei tributi riscossi.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente ai sensi dell'art. 1, co. 163, Legge 296/2006, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo le modalità previste dal legislatore.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta di soggiorno stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento/00.
3. Il disposto del precedente art. 9, co. 5, si applica anche nel caso di rimborsi.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta sono devolute alla giurisdizione della Corte di giustizia tributaria ai sensi del D. lgs 546/1992.

Articolo 13 - Rendicontazione annuale

1. Il rendiconto annuale di gestione documenta gli introiti e le spese riconducibili all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 14 - Osservatorio permanente

1. Trascorsi almeno due anni dall'applicazione del presente regolamento, la Giunta può deliberare la costituzione di un "Osservatorio permanente sul turismo" con la funzione di tavolo tecnico per monitorare la destinazione delle somme derivanti dall'imposta, gli effetti dell'applicazione della stessa e di formulare eventuali proposte correttive anche al fine di semplificare o ridurre gli adempimenti.
2. La composizione è definita con atto della Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - a) almeno due dipendenti comunali in rappresentanza dei Servizi preposti alla materia;
 - b) un rappresentante per ciascuna associazione di categoria maggiormente rappresentative presenti nel territorio;
 - c) tre rappresentanti nominati dal Consiglio comunale con voto limitato a due.
3. L'osservatorio può svolgere funzioni propositive, consultive e di studio nell'elaborazione di politiche di promozione e sviluppo delle attività economiche connesse con il settore del

turismo ed alle quali potranno essere anche destinate le somme determinate dalla Giunta Comunale con la deliberazione di cui al precedente art. 2, co. 3.

4. Ulteriori attribuzioni e modalità di funzionamento potranno essere stabilite con la deliberazione di cui al precedente comma 1.

Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 13, co. 15 quater, del d. l. 201/2011, il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze effettuata ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del medesimo decreto legge.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario.